Un dpcm proroga il termine d'invio per i sostituti d'imposta al 20 del mese

Il 770 rinviato a settembre

Un mese in più per le dichiarazioni delle imprese

DI ANDREA BONGI

L'invio telematico del modello 770/2012 slitta al 20 settembre. La proroga di oltre un mese per l'invio della dichiarazione dei sostituti d'imposta è stata infatti ufficializzata in un comunicato del Mef che annuncia la firma del relativo dpcm da parte del presidente del consiglio, Mario Monti, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, Vittorio Grilli.

Lo slittamento del termine per l'invio del modello 770/2012 ordinario e del 770/2012 semplificato è stato accordato, come si legge nel comunicato, «per tenere conto delle esigenze rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta».

La proroga del modello 770/2012 giunge a ridosso dell'originario termine di scadenza fissato per il 31 luglio e porta con sé anche un maggior lasso temporale per gli eventuali ravvedimenti operosi di ritenute d'acconto non versate, in tutto o in parte, nel corso del 2011. Anche per questi ultimi i contribuenti interessati potranno infatti avvalersi del nuovo termine del 20 settembre 2012.

Il rinvio del termine per il 770 era nell'aria già da qualche giorno e l'ufficializzazione della proroga non può che far piacere a contribuenti e intermediari.



La dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta è peraltro un adempimento che dovrebbe venire sostituito dall'invio telematico mensile dei dati ma che per tutta una serie di motivi continua ad essere uno degli adempimenti annuali fra i più complessi e importanti nel nostro panorama tributario.

Non c'è dubbio che la revisione degli adempimenti fiscali con la possibilità di un loro sfoltimento sia nel numero che nella tipologia del singolo obbligo, non possa non tener conto anche della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta.

Non si può non notare anche la data scelta per il differimento dell'invio telematico del 770, 20 settembre, che di per sé è piuttosto anomala non essendo né un fine mese, classica scadenza degli invii né un metà mese. Probabilmente la scelta sulla data del 20 settembre si è resa necessaria per evitare un vero e proprio ingorgo che si sarebbe venuto a creare spostando anche la dichiarazione dei sostituti alla fine del mese, data entro la quale devono essere trasmesse le dichiarazioni dei redditi modello Unico 2012.

Fra i primi a richiedere la proroga dell'invio del 770 l'Associazione nazionale commercialisti che tramite il suo presidente, Marco Cuchel, precisa oggi: «Siamo soddisfatti che la nostra richiesta del 03/07/2012 sia stata ascoltata ed alla fine accolta. Rimane sul piatto la sfida per una razionalizzazione delle scadenze attraverso la definizione una volta per tutte di un nuovo calendario fiscale che tenga conto di eventuali accorpamenti, della possibilità di interruzione durante il mese di agosto e della necessità di prevedere dei margini temporali fissi tra l'invio di una circolare contenente nuove disposizioni e la scadenza del relativo adempimento. Rimane comunque un rammarico, che la proroga sia stata ufficializzata a soli cinque giorni dalla scadenza».

© Riproduzione riservata

SCONTRINI

Gdf, i minori non possono essere multati

DI SERGIO TROVATO

La Gdf non si ferma davanti a un minore. Applicare una sanzione fiscale a un bambino di dieci anni è vietato dalla legge. Dunque, nonostante lo zelo dei militari in tempi di evasione fiscale diffusa, non può essere sanzionato il minore, figlio del titolare di un esercizio commerciale, che non emette lo scontrino fiscale durante la momentanea assenza del genitore. Lo ha stabilito la Ctp di Brescia con la sentenza n. 51 del 17 maggio 2012. Secondo i giudici lo scontrino, ancorché in ritardo, venne emesso dal padre che aveva portato con sé il minore libero da impegni nel periodo di chiusura della scuola per ferie estive. Anche se va lodato «lo zelo meritorio della Gg.Ff.» bisogna evitare di «scivolare nell'antico brocardo del summum ius summa iniura». Va posto in rilievo che il processo verbale venne elevato al minore alle ore 11,55 e che lo scontrino «tardivo» venne emesso dal titolare alle 11,59 in un «brevissimo intervallo di tempo, indispensabile all'acclaramento della situazione». La violazione, dunque, non poteva essere contestata. Del resto, non può essere irrogata la sanzione a un soggetto senza capacità di intendere e volere.

© Riproduzione riservata

La pretesa tributaria scatta anche se il contribuente contesta i dati

Dichiarazioni via internet più difficili da contestare

DI DEBORA ALBERICI

Più difficile contestare la dichiarazione dei redditi trasmessa per via telematica. Infatti, può far legittimamente scattare la pretesa tributaria anche se il contribuente sostiene che i dati inseriti sono incongruenti rispetto all'originale cartaceo. Insomma, il cittadino è tenuto a conservare il documento oltre i termini sanciti per legge dal Caf per sconfessare eventualmente una cartella di pagamento errata. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 13440 del 27 luglio 2012. Dunque, la sezione tributaria ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria presentato contro un contribuente che aveva ricevuto una cartella di pagamento basata sulla dichiarazione dei redditi presentata in via telematica. L'uomo l'aveva poi contestata sostenendo che il contenuto del modello internet era difforme da quella cartacea. La Ctp gli aveva dato torto anche se il fisco, visto che erano passati alcuni anni, non aveva prodotto in giudizio i dati ricevuti, né il Caf ne era più in possesso.

La Ctr di Torino ha poi ribaltato il verdetto dando ragione al contribuente. Ora l'Agenzia delle entrate ha presentato ricorso alla Suprema corte e lo ha vinto in pieno. Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, i cittadini devono sempre conservare i modelli cartacei, anche oltre i termini fissati dalla legge per Caf e società. Questo perché, si legge nel passaggio chiave della sentenza, «ove, in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, sia eccepita una discordanza di dati, non è l'amministrazione a dover fornire la prova del (conforme) contenuto del modulo cartaceo, ma semmai l'eccipiente a doverne provare (ai sensi dell'art. 2697, 2° c., c.c., *sub* specie dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata) la difformità; egli essendo comunque onerato, in base all'ordinaria diligenza, di conservare una copia del ridetto modulo anche oltre il termine, di cui all'art. 43 del dpr n. 600/1973, stabilito per la società o l'ente trasmittente». Questo perché, la modalità di trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale, per il tramite di centri di assistenza (come nella specie), comporta «una presunzione di identità tra i dati risultanti all'esito della trasmissione (dedotti dall'anagrafe tributaria) e i dati presenti nel modello cartaceo, conforme a quello approvato ai sensi dell'art. 1 del dpr n. 322/1998, sottoscritto dal contribuente. La via telematica costituisce infatti soltanto una modalità di invio della dichiarazione». La vicenda del contribuente romano si chiude qui. Infatti, La Suprema corte di cassazione ha deciso nel merito la questione sostenendo e rendendo definitiva la validità della cartella di pagamento fondata esclusivamente sui dati trasmessi per via telematica. La novità della questione affrontata ha indotto la sezione tributaria ha compensare fra amministrazione finanziaria e contribuente le spese di giudizio. Anche la procura generale di Piazza Cavour, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 19 luglio, ha chiesto al Collegio di accogliere il ricorso delle Entrate.



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

© Riproduzione riservata

NEL PROCESSO

Condannato il Fisco solo se riprovevole

DI SERGIO TROVATO

Nonostante la riforma del processo civile impone al giudice di porre a carico della parte soccombente l'onere di pagare le spese processuali, salvo casi eccezionali che devono essere motivati, non è automatica la condanna giudiziale dell'amministrazione pubblica che adotta il provvedimento di autotutela. Il fisco, infatti, non può essere condannato a pagare le spese del processo per soccombenza virtuale se dimostra di aver operato correttamente e di aver ritirato l'atto impositivo subito dopo i chiarimenti forniti dal contribuente. Lo ha affermato la commissione tributaria regionale di Roma, sezione XIV, con la sentenza n. 431 del 20 giugno 2012. Nel caso in esame l'amministrazione si era attivata subito dopo l'acquisizione della documentazione offerta dal contribuente e a seguito dell'istanza di autotutela. Questa pronuncia, peraltro, è in linea con altra decisione dei giudici della stessa sezione (40/2012) con la quale avevano compensato le spese, poiché era da escludere qualsiasi comportamento riprovevole dell'amministrazione nella conduzione ante causa. Tuttavia, sulla questione non c'è un'uniformità di vedute anche all'interno della stessa Ctr. La sezione XXIX, con la sentenza n. 43/2011, ha utilizzato dei criteri più rigidi. Ha ritenuto giusto che il fisco paghi le spese al contribuente quando l'annullamento dell'atto di accertamento venga disposto nel corso del processo. Il giudice d'appello ha applicato la nuova regola contenuta nella riforma del processo civile (legge 69/2009) per deflazionare il contenzioso, che prevede la compensazione delle spese solo per ragioni o eventi eccezionali. La condanna alle spese di giudizio dovrebbe costituire l'ipotesi ordinaria, legata al fatto stesso della soccombenza. Il principio è che il contribuente non debba pagare i costi sostenuti per difendersi nel processo tributario se gli errori sono commessi dagli uffici fiscali. Anche se la scelta del comportamento da adottare non è così semplice per la p.a.: se annulla l'atto impositivo è probabile la condanna a pagare le spese di lite; invece, qualora non emani il provvedimento di autotutela può essere condannata a risarcire i danni al contribuente. Naturalmente, sempre che l'atto non sia divenuto definitivo. La Cassazione (sent. n. 2870/2009 e altre) ha precisato che non è ammesso rimedio giudiziale se il fisco si rifiuti di annullare un atto impositivo incontestabile per decorrenza del termine.